

Strutture ricettive non alberghiere (ostelli per la gioventù, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi alpinistici, rifugi escursionistici, case per ferie, case e appartamenti per vacanze, bivacchi)

Descrizione dell'attività

Cos'è:



Bed & breakfast

Il bed & breakfast è un'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.

L'attività è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, comprese le pertinenze, e deve osservare un periodo di interruzione non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla Provincia.

L'esercizio dell'attività di bed & breakfast non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA e beneficia delle agevolazioni previste dalla Regione.

Case per ferie

Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati, associazioni e fondazioni operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o imprese. In caso di gestione da parte di imprese, possono accedere alle strutture solo i dipendenti delle stesse e i loro familiari.

Case e appartamenti per vacanze

Le case e appartamenti per vacanze sono strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.

Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:

- in forma imprenditoriale
- in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in modo non continuativo, con un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a 90 giorni all'anno, anche non continuativi.

La normativa vigente chiarisce quando è previsto l'obbligo di comunicare l'inizio dell'attività al SUAP (articolo 8 del [Regolamento Regionale 05/08/2016, n. 7](#) [1]):

- sempre per attività di case e appartamenti per vacanze
- per alloggi o porzioni di immobili dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ([Legge 09/12/1998, n. 431](#) [2]).

[Quali sono le differenze tra le case e appartamenti per vacanze e gli alloggi o porzioni di immobili dati in locazione per finalità turistiche?](#) [3]

Ostelli per la gioventù

Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali ed educative.

Foresterie lombarde

Le foresterie lombarde sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi, anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate.

Locande

Le locande sono strutture ricettive complementari all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale.

L'attività di locanda è svolta in modo unitario nello stesso edificio in cui si svolge l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le pertinenze, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto.

Rifugi alpinistici

I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico, a esclusione delle sciovie, oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello.

Rifugi escursionistici

I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 700 metri di altitudine, al di fuori dei centri abitati, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, a esclusione delle sciovie.

Bivacchi fissi

I bivacchi fissi sono locali di alta montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore

a 2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita.

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per strutture ricettive non alberghiere al SUAP come previsto dall'articolo 19 della [Legge 07/08/1990, n. 241](#) [4].

Per svolgere l'attività di case e appartamenti per vacanze e bivacchi fissi è necessario presentare comunicazione al SUAP come previsto dall'articolo 38 della [Legge Regionale 01/10/2015, n. 27](#) [5].

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla [normativa antimafia](#) [6] e i requisiti [moralì](#) [7].

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Per le case per ferie, case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast non è richiesto il cambio di destinazione d'uso per l'esercizio dell'attività e mantengono la **destinazione urbanistica residenziale**.

Devono essere **rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività**, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Tutte le attività ricettive, alberghiere e non alberghiere, sono tenute a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva (articolo 38, comma 10 della [Legge Regionale 01/10/2015, n. 27](#) [5]).

Bed & breakfast

I bed & breakfast devono possedere le caratteristiche descritte dall'articolo 29 della [Legge Regionale 01/10/2015, n. 27](#) [5] e dal [Regolamento Regionale 05/08/2016, n. 7](#) [1].

Case per ferie

Le case per ferie devono possedere i requisiti descritti dall'articolo 25 della [Legge Regionale 01/10/2015, n. 27](#) [5] [8] e dal [Regolamento Regionale 14/02/2011, n. 2](#) [9].

Case e appartamenti per vacanze

Le case e gli appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti descritti dall'articolo 26 della [Legge Regionale 01/10/2015, n. 27](#) [5], dal [Regolamento Regionale 05/08/2016, n. 7](#) [1] e dalla [Deliberazione della Giunta Regionale 30/06/2017, n. 10/6812](#) [10].

Ostelli per la gioventù

Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti descritti dall'articolo 25 della [Legge Regionale 01/10/2015, n. 27](#) [5] e dal [Regolamento Regionale 05/08/2016, n. 7](#) [1].

Foresterie lombarde

Le foresterie lombarde devono possedere le caratteristiche descritte dall'articolo 27 della [Legge Regionale 01/10/2015, n. 27](#) [5] e dal [Regolamento Regionale 05/08/2016, n. 7](#) [1].

Locande

Le locande devono possedere le caratteristiche descritte dall'articolo 28 della [Legge Regionale 01/10/2015, n. 27](#) [5] e dal [Regolamento Regionale 05/08/2016, n. 7](#) [1].

Rifugi alpinistici ed escursionistici

I rifugi alpinistici ed escursionistici devono possedere i requisiti descritti dall'articolo 34 della [Legge Regionale 01/10/2015, n. 27](#) [5] e dal [Regolamento Regionale 05/08/2016, n. 7](#) [1].

I gestori dei rifugi alpini devono soddisfare i requisiti professionali previsti dalla [Deliberazione della Giunta regionale 10/06/2019, n. 11/1736](#) [11].

Rischio incendio

Se i posti letto sono **superiori a 25** occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio ([Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151](#) [12] e [Decreto Ministeriale 03/08/2015](#) [13], così come modificato dal [Decreto Ministeriale 09/08/2016](#) [14]).

Somministrazione di alimenti e bevande

Per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'[igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti](#) [15].

Denuncia degli alloggiati e variazioni delle tariffe massime e minime

Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (articolo 109 del [Regio Decreto 18/06/1931, n. 773](#) [16] "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*" e [Decreto Ministeriale 07/01/2013](#) [17]). Per l'invio delle cosiddette "*Schedine Alloggiati*" occorre accedere al portale «*Alloggiati WEB*».

A tal proposito, sistema di gestione dei flussi turistici «*Turismo5*» permette di:

- semplificare l'adempimento in materia di pubblica sicurezza verso la Questura, tramite la generazione automatica della schedina o del file degli alloggiati che dovrà poi essere caricato nel portale «*Alloggiati WEB*»
- adempiere agli obblighi nei confronti di ISTAT
- modificare i prezzi per la stampa dei cartellini in piena autonomia.

La registrazione degli ospiti deve essere effettuata entro il 5° giorno del mese successivo.

Contrassegno identificativo per ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici

Regione Lombardia chiede ai gestori di ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici di esporre in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale un apposito contrassegno regionale al fine di identificare il tipo di struttura ricettiva (articolo 9 del [Regolamento Regionale 05/08/2016, n. 7](#) [1]). Il contrassegno deve rispettare i requisiti grafici e comunicativi previsti dalla [Deliberazione della Giunta Regionale 16/01/2017, n. 10/6117](#) [18]).

Codice identificativo di riferimento (CIR) per case e appartamenti per vacanze

Per semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo utilizzato relative ad attività di attività di case e appartamenti per vacanze devono indicare apposito codice identificativo di riferimento (CIR) relativo ad ogni singola unità ricettiva (articolo 38, comma 8-bis della [Legge Regionale 01/10/2015, n. 27](#) [5]).

Il CIR è attribuito dal sistema di gestione dei flussi turistici «*Turismo5*» e pubblicato nel menù «*Anagrafica / Gestione strutture, sezione Generale*», di ogni singola struttura ricettiva ([Deliberazione della Giunta Regionale 28/06/2018, n. 11/280](#) [19]).

L'adempimento di indicare il CIR è obbligatorio dal **1° novembre 2018** (articolo 2 della [Legge Regionale 25/01/2018, n. 7](#) [20]).

Deroghe per l'anno 2020

Per il solo anno 2020 non trovano applicazione le seguenti previsioni ([Legge regionale 01/10/2015, n.](#)

[27, art. 84](#) [21], così come modifico dalla [Legge regionale 21/05/2020, n. 11](#) [22]):

- le attività ricettive alberghiere e non alberghiere non sono tenute a osservare la previsione di cui alla [Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 38, com. 7](#) [21] in base alla quale il periodo di cessazione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune per una sola volta di ulteriori sei mesi pena la cessazione definitiva dell'attività.
- le attività di case e appartamenti per vacanze, gestite in forma non imprenditoriale e le attività di bed & breakfast non sono tenute ad attenersi a quanto previsto dalla [Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 26, com. 2, let. b e art. 29, com. 2](#) [21], quindi non sono tenute a osservare un periodo d'interruzione dell'attività non inferiore a 90 giorni all'anno, anche non continuativi.

Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività

Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.

Note: Avvio di bivacchi in forma non imprenditoriale

Modulo:

[Bivacchi in forma non imprenditoriale, comunicazione di avvio dell'attività](#) [23]

Allegati:

[Planimetria dei locali destinati ad attività produttive](#)

[24][Strutture ricettive non alberghiere, comunicazione dei prezzi e delle attrezzature](#) [25]

Avvio di bivacchi in forma imprenditoriale

Modulo:

[Bivacchi in forma imprenditoriale, comunicazione di avvio dell'attività](#) [26]

Allegati:

[Planimetria dei locali destinati ad attività produttive](#)

[24][Strutture ricettive non alberghiere, comunicazione dei prezzi e delle attrezzature](#) [25]

Avvio di case e appartamenti per vacanze in forma non imprenditoriale

Modulo:

[Casa e appartamenti per vacanze in forma non imprenditoriale, comunicazione di avvio dell'attività](#) [27]

Allegati:

[Planimetria dei locali destinati ad attività produttive](#)

[24][Strutture ricettive non alberghiere, comunicazione dei prezzi e delle attrezzature](#) [25]

Avvio di case e appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale

Modulo:

[Casa e appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale, comunicazione di avvio dell'attività](#) [28]

Allegati:

[Planimetria dei locali destinati ad attività produttive](#)

[24][Strutture ricettive non alberghiere, comunicazione dei prezzi e delle attrezzature](#) [25]

Avvio di unità abitativa, o parte di essa, nella forma di locazione turistica

Modulo:

[Unità abitativa nella forma di locazione turistica, comunicazione di avvio dell'attività](#) [29]

Allegati:

[Planimetria dei locali destinati ad attività produttive](#) [24]

Avvio dell'attività per altri tipi di strutture ricettive non alberghiere

Modulo:

[Strutture ricettive non alberghiere, segnalazione certificata inizio attività](#)

[30]**Allegati:**

[Notifica sanitaria ai fini della registrazione \(allegata ad altra pratica\)](#) [31]

[32][Planimetria dei locali destinati ad attività produttive](#) [24]

[33][Strutture ricettive non alberghiere, comunicazione dei prezzi e delle attrezzature](#)

[25][Strutture ricettive non alberghiere, dichiarazione antimafia](#) [34]

[Strutture ricettive non alberghiere, requisiti morali e professionali per somministrazione di alimenti e bevande e per rifugi](#) [35]

Modifica dell'attività per altri tipi di strutture ricettive non alberghiere

Modulo:

[Strutture ricettive non alberghiere, segnalazione certificata modifica attività](#) [36]

Trasferimento e modifica attività per altri tipi di strutture ricettive non alberghiere

Modulo:

[SCIA Modello A - Segnalazione certificata inizio/modifica attività](#)

[37]**Allegati:**

[Planimetria dei locali destinati ad attività produttive](#)

[24][Scheda 6 - Attività turistico ricettiva](#) [33]

Variazione dell'attività

Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività.

Note: Sospensione di bivacchi in forma non imprenditoriale

Modulo:

[Bivacchi in forma non imprenditoriale, comunicazione di cessazione temporanea o definitiva dell'attività](#) [38]

Sospensione di bivacchi in forma imprenditoriale

Modulo:

[Bivacchi in forma imprenditoriale, comunicazione di cessazione temporanea o definitiva dell'attività](#) [39]

Sospensione di case e appartamenti per vacanze in forma non imprenditoriale

Modulo:

[Casa e appartamenti per vacanze in forma non imprenditoriale, comunicazione di cessazione temporanea o definitiva dell'attività](#) [40]

Sospensione di case e appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale

Modulo:

[Casa e appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale, comunicazione di cessazione temporanea o definitiva dell'attività](#) [41]

Riclassificazione dell'attività di casa e appartamento per vacanze in alloggio offerto per finalità turistiche in regime di locazione

Modulo:

[Domanda di riclassificazione dell'attività di casa e appartamento per vacanze in alloggio offerto per finalità turistiche in regime di locazione](#) [42]

Sospensione di unità abitativa, o parte di essa, nella forma di locazione turistica

Modulo:

[Unità abitativa nella forma di locazione turistica, comunicazione di cessazione temporanea o definitiva dell'attività](#) [43]

Variazione e sospensione di altri tipi di strutture ricettive non alberghiere

Ad eccezione dei rifugi e delle attività ricettive svolte in modo non continuativo, il periodo di cessazione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi. Decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.

Modulo:

[SCIA Modello B - Segnalazione certificata di subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione sociale di attività produttiva](#)

[44]**Allegati:**

[Copia dell'atto di cessione o dichiarazione notarile](#)

[45][Strutture ricettive non alberghiere, comunicazione dei prezzi e delle attrezzature](#) [25]

Cessazione dell'attività

Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.

Note: Cessazione di biviacchi in forma non imprenditoriale

Modulo:

[Biviacchi in forma non imprenditoriale, comunicazione di cessazione temporanea o definitiva dell'attività](#) [38]

Cessazione di biviacchi in forma imprenditoriale

Modulo:

[Biviacchi in forma imprenditoriale, comunicazione di cessazione temporanea o definitiva dell'attività](#) [39]

Cessazione di case e appartamenti per vacanze in forma non imprenditoriale

Modulo:

[Casa e appartamenti per vacanze in forma non imprenditoriale, comunicazione di cessazione temporanea o definitiva dell'attività](#) [40]

Cessazione di case e appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale

Modulo:

[Casa e appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale, comunicazione di cessazione temporanea o definitiva dell'attività](#) [41]

Cessazione di unità abitativa, o parte di essa, nella forma di locazione turistica

Modulo:

[Unità abitativa nella forma di locazione turistica, comunicazione di cessazione temporanea o definitiva dell'attività](#) [43]

Cessazione di altri tipi di strutture ricettive non alberghiere

Modulo:

[SCIA Modello B - Segnalazione certificata di subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione sociale di attività produttiva](#) [44]

Informazioni sull'istanza

Iter del procedimento:

[Quando la segnalazione certificata di inizio attività \(SCIA\) assume valenza giuridica?](#) [46]

[Quali sono i tempi di istruttoria di una segnalazione certificata di inizio attività \(SCIA\)?](#) [47]

[Normativa di riferimento](#) [48]

Source URL: <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/strutture-ricettive-non-alberghiere-ostelli-per-la-gioventu-foresterie-lombarde-locande-bed-breakfas>

Links:

- [1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Aregolamento%3A2016-08-05%3B7>
- [2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1998-12-09%3B431>
- [3] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/faq/quali-sono-le-differenze-tra-le-case-e-appartamenti-per-vacanze-e-gli-alloggi-o-porzioni-di-immo>
- [4] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1990-08-07%3B241>
- [5] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Alegge%3A2015-10-01%3B27>
- [6] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2011-09-06%3B159>
- [7] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/page/requisiti-morali-ai-sensi-del-regio-decreto-18061931-n-773-testo-unico-delle-leggi-di-pubblica->
- [8] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Alegge%3A2007-07-16%3B15>
- [9] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Aregolamento%3A2011-02-14%3B2>
- [10] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:regione.lombardia;giunta.regionale:deliberazione:2017-06-30;10-6812>
- [11] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Bgiunta.regionale%3Adeleberazione%3A2019-06-10%3B11-1736>
- [12] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A2011-08-01%3B151>
- [13] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.interno%3Adecreto%3A2015-08-03>
- [14] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.interno%3Adecreto%3A2016-08-09>
- [15] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=%22Disciplina+igienica+per+produzione%2C+stoccaggio+e+vendita+alimenti%22&istituzione=Regione+Lombardia&istituzione_parents=1
- [16] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Aregio.decreto%3A1931-06-18%3B773>
- [17] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:ministero.interno:decreto:2013-01-07>
- [18] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Bgiunta.regionale%3Adeleberazione%3A2017-01-16%3B10-6117>
- [19] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:regione.lombardia;giunta.regionale:deliberazione:2018-06-28;11-280>
- [20] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Alegge%3A2018-01-2>

5%3B7[21] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27>[22] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Alegge%3A2020-05-21%3B11>[23] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/combivacchinonimp>[24] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SCIA-P>[25] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/STR-NRI-BEB>[26] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/combivacchiimp>[27] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/comcasavacanzononimp>[28] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/comcasavacanzeimp>[29] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/comlocazioneturistica>[30] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/sciastrricettivenonalberghiere>[31] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-NOT-SAN-S>[32] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/RIF-DIC-CUS>[33] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SCIA-6>[34] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/sciastrricettivenonalberghierean>
timafia[35] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/sciastrricettivenonalberghierere>
qmorali

[36]

<https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/sciamodstrricettivenonalberghiere>[37] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SCIA-A>[38] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/comcesbivacchinonimp>[39] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/comcesbivacchiimp>[40] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/comcescasavacanzononimp>[41] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/comcescasavacanzeimp>[42] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/domriclassificazionelocazionetur>
istica[43] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/comceslocazioneturistica>[44] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/SCIA-B>[45] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/modulistica/moduli/CES-ATT-CAN>[46] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/faq/quando-la-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-scia-assume-validita-giuridica>[47] <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/faq/quali-sono-i-tempi-di-istruttoria-di-una-segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-scia>[48] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Struttura%20ricettiva%20non%20alberghiera&istituzione_parents=1&istituzione=Comune%20di%20San%20Pellegrino%20Terme